



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 637 del 2015, proposto da:

**Ortokinesis S.r.l.**, Centro di Riabilitazione Motoria S.r.l., Medical R S.r.l., Centro Juventus Vibonati S.r.l., Fondazione Opera Giovanile Juventus Don Donato Ippolito Onlus, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Kivel Mazuy, con i quali elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci n.10;

*contro*

Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro Settore Sanitario della Regione Campania, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla Via Diaz n. 11; Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Laura Consolazio, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via San Lucia n.81 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato; Asl Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Valerio Casilli e Walter Maria Ramunni, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Nizza n.146 e perciò domiciliata in forza di legge presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli;

*nei confronti di*

Centro Fisiokinesiterapico Cilento S.r.l. ed altri, quali nominativamente indicati nel decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n. 116 del 31 ottobre 2014;

*per l'annullamento*

1.del decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Campania n.116 del 31/10/2014, non notificato, pubblicato in B.U.R.C. n.80 del 27 novembre 2014, nella parte in cui ha escluso, senza motivazione, le strutture ricorrenti dall'ambito delle Residenze Sanitarie Assistenziali accreditate nel territorio della ASL di Salerno, impedendo loro di concorrere al soddisfacimento del relativo fabbisogno di posti letto, attribuito invece interamente alle altre RR.SS.AA. accreditate;

2.di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente ove lesivo dell'interesse di parte ricorrente.

e

per la declaratoria

del diritto delle strutture ricorrenti ad essere accreditate definitivamente ai sensi dell'art.1, comma 237-quater, della l.r.

n.4/2011 e s.mm.ii. per Residenze Sanitarie di Riabilitazione Estensiva di soggetti portatori di Disabilità Fisica, Psicica e Sensoriale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro Settore Sanitario della Regione Campania, della Regione Campania e della Asl Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con ricorso notificato in data 26/01/2015 e depositato in data 10 febbraio 2015, i ricorrenti premettevano in fatto:

-di essere tutte strutture, prima convenzionate e poi transitate ex lege nel regime dell'accREDITAMENTO provvisorio, che avevano riconvertito in tutto o in parte la propria struttura in Residenze Sanitarie Assistenziali semiresidenziali – Centri Diurni per disabili non autosufficienti, in conformità ai procedimenti disciplinati dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.7301/2001;

-che, in particolare, avevano provveduto a richiedere alla ASL di Salerno l'autorizzazione all'erogazione di prestazioni di R.S.A.

semiresidenziale – Centro Diurno per disabili ex l.r. 8/2003, rilasciata in data 24/04/2007 (nota prot. N.555/DS ASL del 24/04/2007);

-che la Regione Campania aveva, altresì, con provvedimenti identici recanti la data del 27/07/2007, comunicato il proprio parere favorevole alla realizzazione di RR.SS.AA. semiresidenziali- Centri Diurni per disabili presso le strutture richiedenti;

-che, infine, su richiesta della ASL Salerno, i Comuni competenti avevano rilasciato le autorizzazioni alle trasformazioni richiesta dalle singole strutture;

-che, pertanto, esse ricorrenti avevano richiesto ed ottenuto dai rispettivi Comuni l'autorizzazione all'esercizio delle RR.SS.AA. semiresidenziali o residenziali per un numero determinato di posti;

-che, concluso il procedimento di trasformazione ed avviata la nuova attività, alle strutture venivano assegnati altri codici di struttura diversi da quelli assegnati per identificare le prestazioni ex art.26 l.833/1978;

-che, nel corso degli anni, erano stati sottoscritti con la ASL Salerno contratti distinti per l'erogazione delle prestazioni di R.S.A. in quanto afferenti a due distinte macroaree;

-che erano stati, altresì, assegnati due distinti tetti di struttura per le diverse tipologie di prestazioni;

-che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.1, comma 237 octodecies della l.r. n.23/2011 (in sostituzione del comma 5

dell'art.8 l.r. n. 16/1988), il quale disponeva “al fine di colmare la carenza regionale di offerta in specifici ambiti assistenziali, le strutture destinate a erogare prestazioni di assistenza palliativa ai malati terminali (hospice) e di assistenza a disabili e anziani non autosufficienti (Residenze Sanitarie Assistenziali), che siano state autorizzate all'esercizio ed in possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento di cui al regolamento 1/2007, possono, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 4/2011, articolo 1, commi da 237 quater a 237 unvicies, operare in regime di accreditamento. Tali strutture presentano domanda per la conferma dell'accreditamento istituzionale secondo le modalità e nei termini di cui alla legge regionale 4/2011, articolo 1, comma 237 quinquies. Con dette strutture le ASL stipulano contratti, nei limiti fissati da appositi provvedimenti commissariali che individuano la copertura finanziaria”, ciascuno dei centri ricorrenti aveva presentato domanda di accreditamento istituzionale per l'attività di RSA e Centri Diurni per Disabili non Autosufficienti;

-che le istanze, inoltrate mediante una piattaforma telematica, erano state qualificate ammissibili dalla SO.RE.SA.;

-che, a seguito dell'esito favorevole delle procedure di verifica svolte dal Nucleo di Valutazione per l'accreditamento, il Direttore Generale della ASL Salerno aveva attestato alla Regione Campania che esse ricorrenti erano “in possesso di tutti i requisiti e di tutte le condizioni previste dalla legge per il rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo” e, pertanto,

erano giudicate “ ‘accreditabili’ con riferimento alle specifiche attività, tipologie e classi qualità e per i numero dei posti letto ove richiesto” (deliberazione D.G. n.114 del 10/02/2014);

-che, in definitiva, ciascuna delle ricorrenti era stata considerata accreditabile per un certo numero di utenti come Centro Diurno per disabili non autosufficienti in regime semiresidenziale o come RSA in regime residenziale;

-che, tuttavia, il provvedimento impugnato non aveva fatto menzione di esse ricorrenti, escludendole così dall’accreditamento nel territorio della ASL Salerno, il cui fabbisogno era stato fissato in 240 PL residenziali e 197 PL semiresidenziali;

-che rispetto all’indicato fabbisogno erano state presentate ed ammesse domande di accreditamento definitivo, tra cui quelle delle ricorrenti, per 530 PL Residenziali e 651 PL semiresidenziali;

-che, ai sensi dell’art.1, comma 237-nonies, della l.r. n.4/2011 e s.m.i. era previsto che “se il numero delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private che hanno presentato domanda ai sensi del comma 237 quinquies eccede il fabbisogno programmato a livello regionale ai fini dell’accreditamento, il Commissario ad acta fissa criteri di adeguamento agli standard ovvero stipula accordi di riconversione con le strutture stesse. In mancanza di accordi, si procede ad una riduzione proporzionale delle relative attività accreditabili ai sensi dell’articolo 8 quater, comma 8, del decreto legislativo 502/92 e s.m.i.”;

-che, però, mentre le strutture elencate nel DCA n.116/2014 erano state accreditate almeno in parte, le strutture ricorrenti non erano state accreditate affatto.

Tanto premesso in fatto, le ricorrenti articolavano i seguenti motivi in diritto:

I.Violazione e falsa applicazione della l.r. Campania n. 4/2011 e s.m.i. – Violazione e falsa applicazione del d.lgs n. 502/1992 e s.m.i. – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Violazione del regolamento regionale n.1/2007 – Violazione dell’art.10bis della l. n. 241/1990 – Violazione delle garanzie partecipative del privato in quanto l’omessa considerazione delle strutture ricorrenti tra quelle accreditate con l’atto impugnato è rimasta priva di spiegazione;

II.Violazione e falsa applicazione della l.r. Campania n. 4/2011 e s.m.i. – Violazione e falsa applicazione della l.r. Campania n.8/2003 – Violazione e falsa applicazione della l.r. Campania n.16/2008 e s.m.i. – Violazione della d.G.R.C. n. 3958/2001, così come integrata dalla D.GRC n.7301/2001 – Erroneità – Difetto di istruttoria – Assenza di motivazione in quanto avrebbero dovuto essere accreditate in via prioritaria quelle strutture, come i Centri **Ortokinesis**, Centro di Riabilitazione Motoria, Medical R, centro Juventus Vibonati e Fondazione Opera Giovanile Juventus don Donato Ippolito Onlus già in regime di provvisorio accreditamento;

Violazione e falsa applicazione della l.r. Campania n. 4/2011 e s.m.i. – Violazione e falsa applicazione del regolamento regionale

n.1/2007 – Violazione dell'art.3 della l. n. 241/1990 – Eccesso di potere – Difetto assoluto di motivazione in quanto l'atto sarebbe privo di motivazione quanto al mancato accreditamento delle strutture ricorrenti.

Si costituivano la Regione Campania e la ASL Salerno che resistevano al ricorso

Con ordinanza collegiale n. 1278 del 25 febbraio 2015 venivano disposti incumbenti istruttori.

All'udienza pubblica del 27 maggio 2015, la causa passava in decisione

Con ordinanza n. 3107 del 9 giugno 2015, la causa veniva rimessa sul ruolo, attesa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati.

All'udienza pubblica del 18 novembre 2015, la causa passava in decisione.

## DIRITTO

In limine litis, il Tribunale dà atto che parte ricorrente ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti delle altre strutture sanitarie indicate nel decreto commissariale impugnato in ossequio a quanto disposto dall'ordinanza collegiale n.3107/2015 e che, quanto alle forme in cui detta integrazione è avvenuta, a seguito di espressa autorizzazione del Presidente della Sezione del 18/06/2015, la notificazione del ricorso ai controinteressati, non evocati in giudizio con l'atto introduttivo, è stata eseguita tempestivamente a mezzo pec in data 10/07/2015.

Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che vanno a precisarsi. Nell'atto impugnato, mentre per altre strutture, diverse dalle istanti, vi è stato il riconoscimento in tutto o in parte dell'accREDITAMENTO per il numero di posti letto richiesto (anche mediante accREDITAMENTO per quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno), non vi è, invece, alcun riferimento alle domande di accREDITAMENTO definitivo presentate ai sensi dell'art. 1, comma 237-*quater*, l.r. n. 4/2011 dalle strutture ricorrenti, attualmente in regime di accREDITAMENTO provvisorio, provviste di autorizzazione dei rispettivi Comuni per la trasformazioni in R.S.A. semiresidenziali o residenziali e valutate come "accREDITABILI" dalla ASL di Salerno.

L'atto impugnato è, dunque, sotto questo profilo illegittimo, poiché l'organo commissariale, a fronte delle domande presentate dalle strutture sanitarie ricorrenti e dell'istruttoria svolta a seguito di esse dagli organismi competenti (prima fra tutti, la ASL di Salerno), avrebbe dovuto esplicitare le eventuali ragioni ostative all'accREDITAMENTO definitivo delle istanti nell'atto in questa sede impugnato o, anche, in un diverso atto, in modo da rendere edotte le ricorrenti circa l'esito delle proprie domande.

Nessun riscontro, invece, è stato dato alla richiesta di accREDITAMENTO delle ricorrenti, né alcuna significativa indicazione è pervenuta alle stesse nel corso del presente giudizio: il Commissario ad acta si è limitato alla costituzione in giudizio in resistenza (cfr. memoria del 19 febbraio 2015), la

Regione Campania ha svolto le proprie difese solo nella fase cautelare (cfr. memoria del 23 febbraio 2015); la ASL Salerno ha, addirittura, imputato alle ricorrenti di non essersi attivate per comprendere le ragioni del loro mancato inserimento nell'elenco delle strutture accreditate.

Il decreto commissariale n.116/2014 va, pertanto, dichiarato illegittimo nella parte in cui in esso è stata omessa la determinazione, sia di contenuto positivo che negativo, in ordine alle istanze di accreditamento presentate dalle ricorrenti e in questi termini va accolto il gravame con l'annullamento *in parte qua* dell'atto gravato..

Non può essere, invece, accolta la domanda connessa di accertamento del diritto delle ricorrenti a conseguire l'accredimento definitivo, dal momento che tale statuizione deve essere assunta dall'organo commissariale all'esito dell'istruttoria compiuta (o da compiersi) sulle diverse istanze di accreditamento pervenute e alla luce del fabbisogno di posti letto residenziali e semiresidenziali per le strutture di riabilitazione ospedaliera per disabili, individuato nel territorio di pertinenza della ASL di Salerno.

Quanto al regolamento delle spese, queste vanno regolate secondo il principio della soccombenza con riguardo ai rapporti tra le ricorrenti e il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Campania, mentre si stima equo, in considerazione della vicenda in concreto e al ruolo in essa rivestito dalla Regione Campania e

dalla ASL di Salerno, compensarle tra queste ultime e la parte ricorrente e dichiararle irripetibili nei confronti delle strutture controinteressate, non costitutesi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato limitatamente alla parte in cui risulta omessa la determinazione in ordine all'istanza di accreditamento definitivo presentata dalle strutture ricorrenti;

b) rigetta nel resto;

c) condanna il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Campania al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi, €2.000,00# (euro duemila/00#);

d) compensa le spese di giudizio tra le ricorrenti e la Regione Campania e tra le ricorrenti e la ASL Salerno;

e) dichiara irripetibili le spese di giudizio nei confronti delle parti controinteressate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente FF'

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•